



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

ORD. N. 18
Prot. n. vedi a lato

Zogno, 29 aprile 2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO PER LE SOLE ATTIVITA' ALIMENTARI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza sanitaria globale in relazione all'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i D.P.C.M.

- del 08/03/2020 che prevede disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- del 09/03/2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del D.P.C.M. del 8/03/2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;
- del 11 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 12.03.2020 al 25.03.2020;
- del 22 marzo 2020 che prevede ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con efficacia dal 23.03.2020 al 3.04.2020; e che proroga altresì le misure precedentemente adottate dal DPCM del 11.03.2020 fino al 3.04.2020;

RICHIAMATO:

- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1 lett. z) che stabilisce, tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari fino al 3.05.2020, cessando di produrre effetti i precedenti DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1 lett. z) che stabilisce, tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari fino al 17.05.2020;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 15 del 18/03/2020 di sospensione del mercato settimanale del sabato sino al 03/04/2020;

VISTA l'ordinanza n. 528 dell'11/04/2020 con la quale Regione Lombardia stabilisce, all'art. 1, paragrafo 1.2, lettera g) che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore alimentare che non alimentare;



VISTA l'ordinanza n. 532 del 24/04/2020 con la quale Regione Lombardia prevede che le Amministrazioni Comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari con l'osservanza di misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza a cura dei Comuni stessi;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla riapertura del mercato settimanale del sabato a decorrere dal 2 maggio 2020, limitatamente al settore alimentare, con l'adozione di specifiche misure salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria compreso il rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

VISTI:

- gli art. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del D. Lgs. n. 112/1998 che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, prevedono che le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Per quanto in premessa indicato è consentito lo svolgimento del mercato settimanale nel giorno di SABATO a decorrere dal 2 MAGGIO 2020 limitatamente al SETTORE ALIMENTARE con l'osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

- a) l'area interessata è rappresentata nell'allegata planimetria riportante la disposizione temporanea assegnata a ciascun operatore ed il relativo numero di posteggio assegnato;
- b) il numero dei posteggi assegnabili è pari a 17 (compreso produttore agricolo) con una capienza massima di 34 persone presenti contemporaneamente all'interno dell'area, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi occupati;
- c) il compito di "covid manager" è attribuito all'Assistente di Polizia Locale Enrico Filippi Pioppi che sarà supportato da volontari della Protezione Civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza;
- d) l'accesso all'area per gli operatori del mercato è consentito dalle ore 7,00 con orario di mercato dalle ore 8,00 alle ore 12,30;
- e) la limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne e nastro bicolore per la creazione di un varco di accesso separato da quello in uscita dall'area stessa;
- f) l'apposizione di apposita segnaletica indicante il varco di accesso e quello di uscita;
- g) l'accesso all'area mercato sarà consentito alle persone dotate di mascherina e guanti e ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori di 14 anni, disabili ed anziani;
- h) l'inibizione dell'accesso all'area per le persone (clienti ed operatori) aventi una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C;
- i) agli operatori del mercato di mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";
- j) il rispetto, sia all'interno dell'area che per i clienti in attesa di accedervi, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramenti;
- k) agli operatori commerciali è imposto l'obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- l) il rispetto della distanza di 3 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori;
- m) per ogni singolo posteggio è consentita la presenza di non più di due operatori.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale, e ne viene data la massima diffusione.

Si dà atto che:

- la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;

- copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Zogno;
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria ed ai titolari di posteggio nel mercato settimanale;
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla struttura Comunale di Protezione Civile – Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo;
- Copia del presente provvedimento viene trasmesso all' ATS competente;

La Polizia Locale di Zogno e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto Lgs 2 luglio 2010 n. 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971 n. 1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.



IL SINDACO
(Selina O. Fedi)

Selina O. Fedi